

ACCORDO AZIENDALE

19-02-2004

Le parti si sono incontrate al fine di riconsiderare la formulazione degli istituti del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (di seguito "Fondo") derivanti dall'accordo aziendale del 08.01.1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione legislativa e della contrattazione collettiva nazionale.

In particolare sono stati discussi gli aspetti riguardanti:

- le nuove disposizioni in materia di disciplina fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, introdotte dal D. Lgs. n° 47 del 18 febbraio 2000 che aprono nuove prospettive per un aggiornamento dello schema di contribuzione al Fondo;
- l'accordo sottoscritto da Federmeccanica e OO.SS. che ha introdotto un nuovo schema contributivo con possibilità da parte dei dipendenti di incrementare volontariamente i contributi destinati alla previdenza complementare gestita a livello nazionale da Cometa - Fondo Pensione;
- la struttura attuale dello Statuto del Fondo che risulta non adeguata a far fronte agli adempimenti e alla dinamica di trasformazione indotti dalla normativa sia primaria sia secondaria.

Le parti concordano quindi di promuovere la realizzazione dei seguenti intendimenti :

1. ADOZIONE DI UN NUOVO SCHEMA CONTRIBUTIVO.

Le parti concordano di sostituire l'attuale regime contributivo con un nuovo schema secondo il testo allegato (allegato A).

2. ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO.

Le parti concordano sulla necessità di modificare lo Statuto in maniera tale da limitarne il contenuto ai principi e caratteristiche di base, alla definizione e descrizione completa degli organi sociali, per lasciare agli accordi tra le parti la formulazione dello schema contributivo e la regolamentazione di altri aspetti operativi.

In questa ottica verrà proposto al Fondo di adottare un nuovo Statuto i cui contenuti essenziali sono riportati nel testo allegato (allegato B).

3. REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Le parti si impegnano ad intraprendere ogni iniziativa atta a far sì che il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberi per il mantenimento, nei suoi contenuti essenziali, del Regolamento per la elezione del Consiglio di Amministrazione nella forma attualmente in vigore.

Gli allegati contrassegnati dalle lettere A e B costituiscono parte integrante di questo accordo.

IBM ITALIA SPA
Caro Felici

COORDINAMENTO NAZIONALE
RSO IBM ITALIA SPA
Benedini/B
Alfio Barbani
G. P. ...
...

ALLEGATO A

• Art. 1 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO.

1. Il contributo che ciascun Dipendente dovrà versare contestualmente alla liquidazione di ogni mensilità contrattuale, sarà una percentuale della retribuzione lorda del mese, così come definita nell'art. 4, comma 3, calcolata come segue:
 - a. 2% sull'intera retribuzione;
 - b. 5% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile INPS in vigore.

Il contributo a carico del Dipendente è dovuto fino alla perdita ^{della qualifica} di Socio o fino al momento in cui trasferisca la sua posizione individuale ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente.

2. Il contributo a carico delle Società sarà una percentuale della retribuzione lorda del mese, così come definita nell'art. 4, comma 3, calcolata come segue:
 - a. 1,50% sull'intera retribuzione;
 - b. 2,50% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile INPS in vigore.

Il contributo così determinato a carico delle Società, non potrà comunque essere superiore al 3,5% della retribuzione mensile lorda così come definita nell'art. 4, comma 3.

Il contributo a carico delle Società verrà corrisposto, secondo le percentuali sopra indicate, per il periodo di tempo che intercorre, per ogni Dipendente, dal mese di iscrizione al Fondo, e comunque non prima del compimento del decimo anno di servizio nell'ambito delle Società, al mese in cui il Dipendente perda la qualifica di Socio o trasferisca la sua posizione individuale ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente e comunque non oltre il mese di compimento del sessantesimo anno di età.

Dalla data di adesione al Fondo al compimento del decimo anno di servizio nelle Società il contributo a carico delle Società non sarà comunque inferiore al contributo previsto dal CCNLM a carico dei datori di lavoro.

3. I contributi di cui ai punti precedenti verranno comunque limitati nella misura idonea a contenere il contributo complessivamente versato al Fondo entro il limite di deducibilità fiscale della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell'anno di effettuazione delle ritenute.
4. Lo schema contributivo di cui al presente articolo entra in vigore dal 01.07.2001.

• Art. 2 - CONTRIBUTO FACOLTATIVO AGGIUNTIVO A CARICO DEL DIPENDENTE

Ciascun Dipendente potrà richiedere alla Società di versare un contributo aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio pari:

- a. al 2 % della retribuzione lorda così come definita nell'art. 4, comma 3, oppure
- b. al 4 % della retribuzione lorda così come definita nell'art. 4, comma 3, oppure
- c. alla percentuale della retribuzione idonea ad elevare il contributo a suo carico fino al limite complessivo di deducibilità fiscale stabilito dalle disposizioni di legge in vigore per l'anno di effettuazione delle trattenute.

B/B

La scelta potrà essere esercitata entro il 30 novembre di ogni anno a valere da gennaio dell'anno successivo, fino ad eventuale disdetta o variazione da esercitarsi entro la stessa scadenza a valere dalla stessa decorrenza.

Per il Dipendente di nuova adesione questa scelta contributiva potrà essere esercitata all'atto dell'adesione con validità a partire dalla data dell'adesione stessa.

Eccezionalmente, per la contribuzione dell'anno 2001 le richieste potranno pervenire all'azienda entro maggio 2001 con validità da 01.01.2001.

• **Art. 3 - DESTINAZIONE DEL TFR.**

Fermo restando l'obbligo di destinazione del TFR totale al Fondo, per i Dipendenti di prima occupazione successiva al 28.04.1993, il versamento del TFR al Fondo è regolato come segue:

a. per i Dipendenti non compresi fra quelli indicati al punto successivo verrà destinata al Fondo la quota di TFR idonea a consentire la deducibilità fiscale della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell'anno di destinazione del TFR.

b. i Dipendenti iscritti al Fondo (o ad altre Forme Pensionistiche complementari già esistenti alla data del 15.11.1992) prima del 28.04.1993 potranno volontariamente dare mandato non revocabile entro il mese di novembre, e per tutta la durata di permanenza nel Fondo, affinché venga destinata al Fondo una quota di accantonamento del TFR di importo pari al 2% della retribuzione lorda imponibile così come definita all'art. 4, comma 3.

Considerando che la normativa in vigore non garantisce l'accesso ad anticipazioni a valere sulla posizione individuale maturata, i Dipendenti che alla data del presente accordo hanno in corso la destinazione al Fondo della quota di TFR di cui al periodo precedente, possono richiedere entro il mese di novembre 2001 che tale destinazione sia annullata con effetto dall'accantonamento TFR dell'anno 2001.

Il versamento avverrà una volta all'anno, nel mese di dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno in corso ed avrà la precedenza rispetto ad ogni altra anticipazione del TFR.

La quota degli accantonamenti annuali del TFR sarà ridotta di una quota corrispondente a quanto versato annualmente al Fondo.

• **Art. 4 - DISPOSIZIONI VARIE.**


1. In caso di sospensione della retribuzione per qualunque causa, in costanza di rapporto di lavoro, il versamento del contributo del Dipendente e delle Società verrà sospeso per il corrispondente periodo di tempo salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

2. Qualora norme di Legge o disposizioni di Contratti Collettivi dovessero rendere obbligatorio a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori dipendenti il versamento di contributi per finalità analoghe a quelle previste nel presente accordo, i rispettivi obblighi di versamento di contributi verranno assorbiti, fino a concorrenza, da quelli previsti da tali nuove norme e disposizioni.


3. Per retribuzione lorda imponibile si intende la somma delle seguenti competenze mensili lorde: minimo contrattuale, scatti, complemento scatti, terzo elemento, elemento distintivo di categoria, indennità di funzione, superminimo individuale, quota mensile del Premio di Risultato, quota mensile del Variable Pay.

Per il personale ad incentivo si considera inoltre la retribuzione specificatamente indicata nella Lettera di Retribuzione.

Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione, salvo variazioni di Legge o di Contratti Collettivi.

IBM ITALIA SPA


PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE
RSU IBM ITALIA SPA

 1-11